



Comune di Santa Ninfa
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,
CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 36 del 26/07/2023

Pubblicato dal 31.07.2023 al 15.08.2023

Ripubblicato ai sensi dell'art. 5, comma 5 dello statuto comunale dal 23.08.2023 al 07.09.2023 al
n° 564

Esecutivo dal 07.09.2023

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
----------	---------

1	Oggetto del regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti della dichiarazione
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Rinuncia al <i>contenzioso pendente</i>
9	Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
 2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
-

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Il debitore deve presentare domanda entro il 31 ottobre 2023. Il Comune comunica, entro il successivo 15 dicembre, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

6. Il debitore deve indirizzare l'istanza al responsabile dell'area finanziaria dell'Ente, il quale trasferisce la stessa ai responsabili di area titolari dell'entrata oggetto di definizione agevolata.

7. Ciascun responsabile deve comunicare, per l'entrata di propria competenza, al responsabile dell'area finanziaria l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata entro il 10 dicembre 2023.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 15 gennaio 2024, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 2.
2. Nel caso in cui il debitore entro il termine del 15 gennaio 2024 dovesse presentare all'Ente più di una dichiarazione per la definizione agevolata, l'Ente prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima pervenuta al protocollo.

3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
4. Il Comune entro il termine del 15 febbraio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.
6. In ogni caso non sarà possibile procedere alla compensazione con crediti tributari del debitore.
7. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
-

oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro l'1 marzo 2024, oppure nel modo seguente:
per debiti da 0 a 5.000,00 euro, fino a 48 rate mensili;
per debiti da 5.000,01 a 10.000,00 euro, fino a 60 rate mensili;
per debiti da 10.000,01 a 50.000,00 euro, fino a 84 rate mensili;
per debiti oltre 50.000,01 in poi, fino a 120 rate mensili.
La scadenza della prima rata è il primo marzo 2024, e delle successive il primo giorno del mese successivo.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 2 marzo 2024, gli interessi al tasso del 2% annuo.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
-

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.